

Oggetto: Gara per l'affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. - ID SIGEF 1270

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI - III^a TRANCHE

1) Domanda

In riferimento a quanto richiesto nell' ALLEGATO 1, punto 3, ovvero "che nel certificato della C.C.I.A.A, che la presente dichiarazione sostituisce, risulta il "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni"; quale dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252", SI CHIEDE come debba essere formulata tale dichiarazione in conseguenza delle nuove disposizioni antimafia, in base alle quali il Certificato della Camera di Commercio non riporta più il "nulla osta antimafia".

Risposta

Si comunica che a fronte di quanto disposto dal D. Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, il quale ha anticipato - al 13 febbraio 2013 - l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in materia di "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", la dichiarazione di cui al punto 3 dell'Allegato 1 nonché quella di cui alla lettera c) del punto D (pag. 6 di 12) della "Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria" (all.to 9) aventi il seguente tenore letterale "che nel certificato della C.C.I.A.A, che la presente dichiarazione sostituisce, risulta il "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni" quale dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252" devono considerarsi espunte.

2) Domanda

Relativamente al paragrafo 4. "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi. Avvalimento", sottoparagrafo 4.2 "Regole sulla documentazione da produrre", punto 1), lett. c), ovvero "la dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA di cui al punto III.2.3 del bando di gara dovrà essere resa (i) dal concorrente nel caso di partecipazione in forma singola; (ii) dall'impresa/e che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione nel caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti; (iii) dal Consorzio in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06. Resta inteso che l'attività oggetto della certificazione potrà essere svolta unicamente da imprese in possesso della certificazione stessa; SI CHIEDE di confermare che in caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, la cooperativa individuata per l'esecuzione dei lavori debba essere in possesso dell'Attestazione SOA nelle categorie individuate nel Bando di Gara, ma non anche nelle classifiche previste per l'appalto medesimo, le quali devono essere dimostrate dal consorzio concorrente, come previsto dalla normativa vigente.

Risposta

Nel caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), la Cooperativa individuata per l'esecuzione dei lavori dovrà essere in possesso di classifica/che SOA adeguata/e alle attività che svolgerà, fermo restando che il Consorzio dovrà possedere e dimostrare i requisiti tecnici (categorie SOA e relative classifiche) indicati nel Bando di Gara.

3) Domanda

Allegato 1 - Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 45 e 47 del d.P.R. 445/2000 - punto 3.

Al punto 3 dell' Allegato 1 si chiede di dichiarare che:

- nel certificato della C.C.I.A.A. di _____ che la presente dichiarazione sostituisce il "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni", quale dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 3 giugno 1998, n.252.-
- Visto che il Decreto legislativo 218/2012 è entrato in vigore successivamente al termine ultimo di richiesta di chiarimenti della gara in oggetto

Si chiede se premesso che:

- il D.Lgs. 218/2012 introduce disposizioni integrative e correttive al D.l.gs 159/2011 tra cui quella per la quale l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla documentazione antimafia viene fissata al 13 febbraio 2013;

- tale provvedimento ha ampliato la sfera dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia;
- tale provvedimento ha introdotto il comma 2-bis all'art. 99, comma 2-bis D.Lgs. 159/2011 il quale dispone che fino all'attivazione della Banca dati i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le Prefetture la documentazione antimafia;
- pertanto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 dovranno richiedere la documentazione antimafia alle prefetture competenti, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2;

Se è possibile:

aggiungendo a quanto indicato al punto 3 dell' Allegato 1;

" che per tutti i soggetti indicati all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 che non è pendente nei loro confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 159/2011",

tenendo presente che non sussiste più la dicitura a antimafia nel certificato della Camera di commercio emesso successivamente al 13 febbraio 2012 in quanto i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 dovranno richiedere tale documentazione alle Prefetture competenti.

oppure, in alternativa,

si devono produrre le dichiarazioni antimafia.

Qualora si dovessero produrre le dichiarazioni antimafia si chiede per quali soggetti e secondo quali modelli.

Risposta

Ferma la risposta al quesito n. 1, si conferma che il concorrente non dovrà produrre alcuna "dichiarazione antimafia" in quanto sarà la stazione appaltante a richiedere tale documentazione alle Prefetture competenti.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)